

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4455**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VEGAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2000**

—————

Modifiche al testo unico delle norme in materia di pensioni  
di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica  
23 dicembre 1978, n. 915

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A, A-bis, B, C, D, E della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno fin dalla fine della guerra fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria assistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ci porterà ad approvare l'abolizione del servizio militare di leva obbligatoria, il che comporterà inevitabilmente il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari, servizio mostratosi nel tempo di elevata valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.

Di fronte a questa mutata situazione, non possiamo non tener conto del grave problema che verrà a porsi in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, i quali, dopo aver riorganiz-

zato la propria vita, vengono improvvisamente a trovarsi privi di aiuto ed esposti al rischio dell'isolamento con conseguenze intuibili per il loro equilibrio psico-fisico.

Non è facile pensare che siffatto cambiamento di *status* non crei disagio anche di tipo affettivo, per il particolare tipo di rapporto che veniva ad instaurarsi tra un ex militare, reso invalido per cause della guerra, e il giovane militare di leva.

Tuttavia ci è doveroso provvedere, sia pure in forma diversa, ad assicurare a questi individui un servizio di accompagnamento assolto da persona appositamente assunta dal grande invalido.

D'altro canto, non ci appare praticabile l'ipotesi di utilizzare per questo compito personale reperito nell'ambito del servizio volontario civile, in quanto, come si comprenderà, sarà concretamente difficoltoso, se non impossibile, reperire giovani che aspirino a detto servizio civile, soprattutto in quelle regioni in cui le prospettive di lavoro sono consistenti ed economicamente più gratificanti.

Inoltre, alla luce dei contenuti del disegno di legge governativo in corso di esame sul servizio civile volontario non riteniamo che il compenso mensile di lire 500.000 ivi previsto per i futuri volontari, nonché gli effetti formativi che questo servizio offrirà per il successivo inserimento nel mondo del lavoro, possano consigliare i giovani ad optare per l'accompagnamento dei grandi invalidi di guerra.

Orbene, il disegno di legge mira a superare la problematica prospettata fornendo una soluzione funzionale, che vede da un lato il grande invalido protagonista nell'organizzazione della sua quotidianità, e dall'altro pone lo Stato nella possibilità di adempiere

all'obbligo morale e civile di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento in questione, senza oberare la propria amministrazione di nuove incombenze.

Si tratta in effetti di offrire a questi grandi invalidi la possibilità di assumere direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto delicato, fornendo loro il supporto economico conseguente, ovviamente in un quadro di precise norme, capaci di prevenire ogni eventuale abuso.

Si è per questo disposto in modo da individuare il futuro accompagnatore nella figura professionale più vicina alle caratteristiche proprie di questo servizio, cogliendola nel Contratto nazionale dei lavoratori domestici, precisamente alla II categoria. Ciò comporta, è chiaro, un ulteriore onere finanziario a carico dello Stato, che sebbene sotto il profilo della concretezza contabile può apparire consistente, tuttavia troverà nella realtà economica del Paese una dimensione meno rilevante, stante i minori impegni che annual-

mente risultano a carico del capitolo di bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica destinato al pagamento delle pensioni di guerra. Dai dati resi pubblici dal citato Ministero si evince infatti che, a causa della diminuzione naturale del numero dei pensionati, si registra una diminuzione annua della spesa ormai superiore al 10 per cento.

Per questa nuova figura di accompagnatore, la cui spesa è valutata in 30 miliardi di lire, si provvederà mediante la riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Onorevoli senatori, raccomandiamo la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da evitare che con l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, già in corso di attuazione, possano prodursi dei vuoti nell'assistenza dei grandi invalidi di guerra, con le conseguenze sopra illustrate.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis.* - *1.* In alternativa all'accompagnatore, di cui all'articolo 21, i grandi invalidi di guerra ivi specificati nonché i grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, possono ottenere, a domanda, per l'assunzione di un accompagnatore, un assegno mensile commisurato alla retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati nella II categoria del CCNL del lavoro domestico con rapporto di lavoro *part-time* non superiore a 30 ore settimanali.

2. Su istanza del grande invalido interessato, corredata del contratto probatorio dell'avvenuta assunzione della persona prescelta quale accompagnatore, le competenti Direzioni provinciali del tesoro provvedono mensilmente alla liquidazione dell'assegno di cui al comma 1.

3. È facoltà delle Direzioni provinciali del tesoro di richiedere semestralmente ai grandi invalidi prova dell'avvenuta remunerazione dell'accompagnatore, ivi compresi gli oneri previsti dalla normativa vigente».

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





